



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali
UOC "Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo"
U.O.S. "Amministrazione risorse umane e
Vertenze e procedimenti disciplinari"
Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo
Telefono. 091/7036524 – FAX 091/7033951
EMAIL: gestionegiuridica@pec.asppalermo.org
WEB www.asppalermo.org

02 NOV. 2018

DATA

Rif.

PROT. N° SG5

23734

Ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari
(o, in mancanza ai direttori delle U.O.C. afferenti)
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Ai Direttori ed ai Responsabili F.I.O. dei PP. OO.
Ai Direttori delle UU.OO.CC. di Coordinamento Amministrativo dei PP. OO.
Al Direttore della U.O.C. Coordinamento staff strategico
Al Direttore dell'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione
Al Direttore f. f. della U.O.C. Psicologia
Al Direttore della U.O.C. Servizio prevenzione e protezione
Al Responsabile della U.O.S. Sorveglianza sanitaria
Alla U.O.S. Servizio sociale professionale
Al Responsabile U.O.S. Educazione e promozione della salute aziendale
Al Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione
Alle OO.SS. Aziendali
Alla RSU Aziendale

E p. c.

LORO SEDI

OGGETTO: obbligo di iscrizione agli albi professionale per gli esercenti le professioni sanitarie

Con l'articolo 4 della L. 11 gennaio 2018, n. 3 recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" pubblicata sulla G. U. n.25 del 31-1-2018 il legislatore è intervenuto a riordinare la disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, modificando quella contenuta nel D. Lgs. CPS del 13/09/1946 e prevedendo nello specifico:

- a) al comma 9 la trasformazione dei collegi delle professioni sanitarie in Ordini ed in particolare i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che hanno inglobato al loro interno gli albi delle 17 professioni sanitarie ancora sprovviste di ordine;
- b) al comma 13 la previsione dell'istituzione, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, oltre che dell'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, presso gli Ordini espressamente indicati alla precedente lett. a), degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

In data 13 marzo 2018 in attuazione di quest'ultima disposizione è stato appunto emanato il Decreto del Ministero della Salute, pubblicato in G. U. 77/2018, per l'istituzione, in seno ai citati Ordini degli Albi delle 17 professioni sanitarie ancora non ordinate:

- a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- e) albo della professione sanitaria di dietista;
- f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

- h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- j) albo della professione sanitaria di logopedista;
- k) albo della professione sanitaria di podologo;
- l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- m) albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
- n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- o) albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Al riguardo, si rileva che l'articolo 5 del D. Lgs. CPS del 13/09/1946, appunto nella versione novellata dalla legge 3/2018, espressamente prevede che "Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo".

Tutti i professionisti regolarmente abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, hanno pertanto l'obbligo di iscriversi da subito all'albo professionale di riferimento

Tale obbligo di iscrizione, seppure in teoria immediatamente cogente per tutte le professioni sanitarie dal momento dell'entrata in vigore della legge 3/2018, è divenuto nella pratica operativo solo in data successiva essendo necessario attendere da un punto di vista giuridico l'emanazione del DM del 13 marzo e da quello meramente pratico l'avvio del processo d'implementazione dei nuovi albi, che in fase di prima applicazione, presuppone la valutazione dei titoli abilitanti di tutti i numerosissimi professionisti che dovranno iscriversi.

E' stato quindi all'uopo realizzata una procedura di iscrizione telematica funzionante dall'01/07/2018.

L'obbligo è quindi scattato per tutti i suddetti 17 profili – appunto per la prima volta inclusi in un albo professionale e che devono effettuare l'iscrizione sul portale del nuovo Ordine multi-albo (www.tsm.org) istituito dalla Legge 3/2018, sia nella libera professione sia nell'ambito della dipendenza presso strutture pubbliche o private.

In caso di non ottemperanza, occorre evidenziare che la stessa Legge ha inasprito le pene e le sanzioni per coloro che incorrano nel reato di esercizio abusivo della professione prevedendo all'art. 12 della legge 3/2018 prevede infatti da sei mesi a tre anni di reclusione e multe da 10mila a 50mila euro anche perché non appare inutile rammentare che la mancata iscrizione vieta l'esercizio della professione e comporta *ipso facto* esercizio abusivo della stessa

Non è superfluo ribadire che lo stesso obbligo cogente vale anche per i professionisti impiegati come dipendenti del Servizio sanitario nazionale e che l'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito indispensabile ai fini dell'assunzione o della partecipazione a concorsi pubblici, stante anche il contenuto dell'art. 2 comma 3 legge 1 febbraio 2006. n. 43 che dispone che "L'iscrizione all'albo professionale e' obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed e' subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge".

Pertanto si invitano le SS.LL. ad informare, attraverso la massima divulgazione della presente con i mezzi che riterranno più funzionali (affissione ad albo, notifica ad personam ecc.), tutti dipendenti interessati in servizio nelle UU.OO. dirette, sul contenuto della presente circolare e soprattutto sulla sussistenza dell'obbligo di iscrizione ai corrispondenti albi professionali, procedendo ad eventuali controlli ed, in caso di esito negativo, alla conseguente comunicazione, per gli adempimenti di competenza, al Dipartimento scrivente.

Si inoltra copia della presente al Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione per la pubblicazione sul sito dell'Azienda

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.

(Dott. Tullio Conti)

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.

(Dott. Giuseppe Campisi)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Sergio Consagra)